

**Consorzio AIPES
Provincia di Frosinone**

**REGOLAMENTO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

- 0000 -

Indice

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Nomina, composizione e requisiti del nucleo di valutazione
- Art. 3 Dipendenza gerarchica e responsabilità
- Art. 4 Funzioni
- Art. 5 La valutazione del personale apicale responsabile dell'ente
- Art. 6 Il processo di valutazione degli apicali
- Art. 7 Strutture di supporto e responsabile
- Art. 8 Accesso ai documenti
- Art. 9 Rapporti tra nucleo di valutazione e Controllo di Gestione
- Art. 10 Codice di Comportamento
- Art. 11 Soggetti preposti alla valutazione
- Art. 12 Comunicazione e conciliazione della valutazione
- Art. 13 Compenso e durata
- Art. 14 Disposizioni finali

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento del nucleo di valutazione dell'Amministrazione ai sensi:

- a) del Decreto Legislativo n. 286 del 30/7/1999;
- dell'art. 147 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale";
- dell'art. 7 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009.
- Rimangono ferme le disposizioni vincolanti per l'ente pur se non espressamente richiamate o riportate nel presente regolamento.

ART. 2

NOMINA, COMPOSIZIONE E REQUISITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il componente esterno del nucleo di valutazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento sulla base della valutazione del curriculum dei candidati.
2. Il nucleo di valutazione è composto:
 - a) dal Direttore Generale dell'ente, in qualità di Presidente di diritto affiancato da numero 1 esperto in tecniche di valutazione, esterno all'Amministrazione, scelto prioritariamente tra professionisti, docenti e dirigenti di amministrazioni ed aziende pubbliche e private
3. Il componente esterno del nucleo deve essere laureato con laurea specialistica o del vecchio ordinamento e deve aver svolto funzioni analoghe per almeno un biennio. E' titolo preferenziale l'aver conseguito specializzazioni post-universitarie sulle materie affinenti l'organizzazione e il personale delle pubbliche amministrazioni.
4. Possono essere nominati cittadini italiani e dell'Unione Europea
5. Non possono essere nominati membri del nucleo persone che sono state collocate a riposo, mentre possono completare l'incarico ricevuto, fino al compimento del mandato, le persone che sono state collocate a riposo dopo essere state nominate membri del nucleo di valutazione.

ART. 3

DIPENDENZA GERARCHICA E RESPONSABILITA'

1. Il nucleo di valutazione opera in posizione autonoma, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto ai responsabili della gestione e risponde esclusivamente al Consiglio di Amministrazione

ART. 4

FUNZIONI

1. L'attività del nucleo di valutazione ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
 - a) la valutazione delle prestazioni delle Posizioni Organizzative dell'ente;
 - b) la proposta e il monitoraggio del sistema di valutazione ;

- c) il rilievo di eventuali criticità del sistema da comunicare alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la Funzione Pubblica ed all'ANAC;
- d) la correttezza dell'utilizzo delle premialità previste dal D.Lgs n. 150/2009;
- e) supporto con la struttura finanziaria dell'ente nell'effettuazione del controllo di gestione
- f) supporto in materia di valutazione di tutto il personale dipendente dell'ente;
- g) ogni altro atto e proposta ritenuta utile per migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa

ART. 5

LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE APICALE DELL'ENTE

- 1. La valutazione del personale apicale riguarda :
 - il rendimento inteso come la capacità di conseguire risultati in rapporto agli obiettivi espressi nel Piano della Performance/Piano degli Obiettivi;
 - I comportamenti manageriali espressi nell'esercizio del ruolo connesso all'incarico assegnato.
 - L'applicazione di altre eventuali tipologie di valutazione considerate nel Sistema di Misurazione e di Valutazione adottato dal Consorzio.
- 2. L'attività di valutazione del personale apicale comporta l'erogazione della retribuzione di risultato, come previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, in termini di Performance Individuale ed Organizzativa e di orientare le prestazioni verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, di valorizzare e promuovere lo sviluppo professionale degli stessi nell'ambito di un contesto operativo orientato ad obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di trasparenza, integrità ed imparzialità della gestione amministrativa.
- 3. La valutazione deve considerare le effettive condizioni organizzative e gestionali in cui è esercitato il ruolo di responsabile apicale, tenendo conto sia delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, sia delle eventuali difficoltà del contesto operativo o di eventi non prevedibili in sede di definizione degli obiettivi. Infine, la valutazione deve tenere conto del peso strategico degli obiettivi rispetto agli indirizzi politico amministrativi.
La valutazione del direttore generale compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione da cui dipende funzionalmente.

ART. 6

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEGLI APICALI

Il processo valutativo del personale con contratto di lavoro dipendente sottoscritto con il consorzio AIPES deve attivarsi, di norma e in accordo con il sistema di valutazione adottato, attraverso le seguenti fasi:

individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione dell'indennità di posizione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

1. modalità preliminare di determinazione e di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati in termini di Performance Individuale ed Organizzativa;
2. negoziazione degli obiettivi e dei risultati attesi ad inizio attività gestionale, con individuazione degli indicatori misurabili e dei pesi ponderali al fine della verifica sulla valutazione finale;
3. indicazione dei comportamenti direzionali attesi;
4. analisi periodica sulla gestione anche attraverso lo strumento del report;
5. supporto ai responsabili apicali per l'attivazione di azioni correttive per le criticità evidenziate nell'attuazione degli obiettivi e nelle capacità direzionali, eventualmente rimodulando obiettivi e comportamenti organizzativi;
6. analisi dei risultati del controllo di gestione ai fini della valutazione sui risultati raggiunti;
7. istruttoria della valutazione complessiva ed istituzionale utilizzando altre tipologie di valutazione previste dal sistema di valutazione;
8. contraddittorio sull'esito della valutazione con i valutati ed eventuale decisione in merito alla richiesta di conciliazione;
9. invio della valutazione al direttore generale e, successivamente, all'ufficio personale per gli adempimenti di competenza;
10. pubblicazione sul sito dell'ente dei risultati della valutazione.

ART. 7

STRUTTURA DI SUPPORTO E RESPONSABILE

- Il nucleo di valutazione si avvale della collaborazione di uno dei dipendenti dell'ente per quota parte dell'orario lavorativo per il supporto amministrativo che ha il compito di svolgere attività di raccolta, studio, ricerca ed elaborazione di documenti, prospetti e dati statistici economico - finanziari, amministrativi e di verbalizzazione etc.

ART. 8

ACCESSO AI DOCUMENTI

1. Per la propria attività il nucleo di valutazione utilizza le fonti informative degli uffici, i dati direttamente prodotti dai responsabili apicali, dall'ufficio di supporto amministrativo, dall'Ufficio Controllo di Gestione, dagli amministratori e da chiunque sia portatore di interessi, purché identificabile.
2. L'accesso ai verbali delle riunioni è garantito agli interessati, quando la conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ai sensi dell'art. 24, comma 2 della L. 241/90.

ART. 9

RAPPORTI TRA NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

2. Il nucleo di valutazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. C del D.lgs. 286/99, utilizza ai fini della propria attività, i risultati del Controllo di Gestione.
3. Il nucleo di valutazione può chiedere ad ogni soggetto gestionale dell'ente specifici report e indicatori economico-finanziari ai fini dell'esercizio della propria attività.

ART. 10

CODICE DI COMPORTAMENTO

1. I componenti del nucleo di valutazione sono tenuti ad osservare le seguenti norme:
 - 1) l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa;
 - 2) i risultati, le raccomandazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate al **Consiglio di Amministrazione**;
 - 3) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.
 - 4) Deve essere rispettato il codice di comportamento del Consorzio

ART. 11

SOGGETTI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE

Sono preposti alla valutazione i seguenti soggetti:

- la Commissione Nazionale per la Valutazione, Trasparenza ed Integrità per quanto attiene agli indirizzi e direttive di carattere generale;
- Il nucleo di valutazione per quanto riguarda la valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi dell'ente;
- i responsabili degli uffici e dei servizi per quanto riguarda la valutazione dei dipendenti dell'ente.
- il Consiglio di Amministrazione per quanto concerne il Direttore Generale

ART. 12

COMUNICAZIONE E CONCILIAZIONE DELLA VALUTAZIONE

Ogni valutazione dovrà essere comunicata al soggetto valutato. Ogni soggetto valutato può presentare richiesta motivata di revisione della valutazione conseguita e chiedere di essere convocato in merito entro 7 giorni dal ricevimento della valutazione. Il valutatore deve rispondere e convocare, anche via mail, il soggetto valutato entro il termine di 7 giorni dalla richiesta. Al termine del confronto tra valutato e valutatore, quest'ultimo definirà la valutazione finale, anche apportando

modifiche alla precedente valutazione, con parere motivato. Se la valutazione finale non verrà accettata dal valutato gli atti verranno rimessi al **Presidente del Consiglio di Amministrazione** per la decisione ultima nel merito della valutazione.

ART. 13

COMPENSO E DURATA

1. Il periodo di durata del nucleo, nella sua composizione iniziale, è di tre anni, con possibilità di rinnovo. I componenti restano in carica fino alla nomina del nuovo nucleo.
2. I componenti esterni del nucleo possono essere revocati anticipatamente su decisione motivata del **consiglio di Amministrazione** solo per gravi e ripetute inadempienze, puntualmente contestate, rispetto ai compiti affidati con il presente regolamento.
3. Il compenso per i soli componenti esterni è fissato nel provvedimento di nomina in misura non superiore a quello previsto per l'organo di revisione **OPPURE È FISSATO NELLA MISURA DI.....**

ART. 14

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso richiamo alle norme di leggi vigenti, ai CCNL per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali nonché ai contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti.
2. La mancata nomina del nucleo di valutazione preclude la possibilità di riconoscere l'indennità di risultato ai responsabili e la produttività ai dipendenti sia nella modalità della Performance Individuale che Organizzativa.